



COMUNE DI RIPARBELLA

PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 1 DEL 09.01.2013

ASSUNTA CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI
INTERNI – APPROVAZIONE.**

COPIA

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 14.30 è presente in Riparbella presso la sede Comunale, la Dott.ssa Giovanna Piccolo, Commissario Prefettizio per la gestione del Comune di Riparbella che procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pisa del 22 Dicembre 2012, con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente la Dott.ssa Giovanna Piccolo Vice Prefetto;

IL COMMISSARIO PREFETIZIO CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 rubricato “rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”, modifica l'art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale ed individuando le seguenti tipologie di controlli:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile , preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni , con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

DATO ATTO che i controlli di cui all'art. 147 comma 2 D. Lgs. 267/2000 lett. d) ed e) si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

RILEVATO che il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosce alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione “in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, nonché dall'articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione ;

TENUTO CONTO che il Comune di Riparbella, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolge:

- i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile, mentre, per le sole determinazioni dirigenziali, il parere di regolarità tecnica è insito nella

sottoscrizione della medesima da parte del Responsabile d'Area competente per materia e il parere di regolarità contabile è espresso attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Ribadito che i pareri e visti sono espressi secondo il Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno;

- il controllo di gestione, già previsto dagli articoli 196 e seguenti del TUEL e disciplinato dal vigente regolamento di contabilità;
- ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale, in corso d'esercizio, verifica lo stato di attuazione dei programmi ed il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il controllo sugli equilibri finanziari è già costantemente espletato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, come previsto dall'articolo 153 del TUEL, nonché dal paragrafo 67 del Principio Contabile n. 2 del 18.11.2008 secondo il quale: "il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio";

PRECISATO che:

- Il DL 174/2012 così dispone: "*gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*";
- Decorso infruttuosamente il termine di cui al punto precedente, "*il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni*".
- Decorso inutilmente anche il termine di cui al punto precedente "*il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*".

ACCERTATO che l'articolo 3 del D.L. 174/2012, e l'art. 196 del TUEL, impongono che il controllo degli equilibri finanziari ed il controllo di gestione siano disciplinati attraverso il *regolamento di contabilità dell'ente*;

RITENUTO opportuno, per coordinare le disposizioni testè richiamate, approvare le relative disposizioni, di cui al Regolamento sulla disciplina dei controlli interni di cui in oggetto, quali modifiche o integrazioni al *Regolamento di contabilità dell'ente* e, per l'effetto, di trasferirle

all'interno dello stesso;

DATO ATTO, altresì, che sul Regolamento oggetto della presente deliberazione e, in particolare, sulle disposizioni di cui ai Titoli III e IV, da adottarsi quali modifiche e integrazioni al *Regolamento di contabilità* comunale è stato reso parere favorevole dal Revisore unico dei conti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 239, comma 1, del TUEL, così come novellato dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2102;

ESAMINATO lo schema di *Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni* che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

DELIBERA

- 1. Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di approvare** il nuovo *Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni* composto da articoli 24, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto** che le disposizioni di cui ai Titoli III e IV del Regolamento in oggetto, sono approvate quali modifiche o integrazioni al *Regolamento di contabilità* comunale e, per l'effetto, vengono trasfuse all'interno dello stesso;
- 4. Di dare atto** che il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione;
- 5. Di incaricare** il Segretario Comunale della trasmissione della presente delibera alla Prefettura – UTG di Pisa e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;
- 6. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DL.gs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DLgs 18 AGOSTO 2000, n.267

✧ **OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei controlli interni – Approvazione.**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime il seguente parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Riparbella, lì 09.01.2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

f.to **D.ssa Leonora Meini**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il seguente parere in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria: FAVOREVOLE

Riparbella , lì 09.01.2013

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to **D.ssa Caterina Barni**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to Dott.ssa Giovanna Piccolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Caterina Barni

La presente copia è conforme all'originale.

Riparbella, lì 11 Gennaio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Caterina Barni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data 11 Gennaio 2013 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32. comma 1. L. 18.09.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,.

Riparbella, lì 11 Gennaio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Caterina Barni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione;.

Riparbella, lì 11 Gennaio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Caterina Barni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

(Art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Riparbella, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 n.174, "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*" convertito nella legge n. 213/2012, l'organizzazione, la metodologia e gli strumenti adeguati, in proporzione alle proprie risorse umane finanziarie e strumentali, per garantire conformità, regolarità, correttezza ed efficienza ed efficienza dell'azione amministrativa attraverso un sistema integrato di controlli interni.
2. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento nonché, per quanto di rispettiva competenza, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità. Tale disciplina è dettata in conformità alle previsioni di cui all'agli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Art. 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli ricomprende un insieme complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati, ispirati ai principi di coerenza ed in conformità al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. I controlli non assumono carattere di autoreferenzialità, né costituiscono un appesantimento del procedimento ma, al contrario, sono svolti in un'ottica collaborativa e finalizzati al continuo miglioramento del buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Data la dimensione demografica del Comune di Riparbella, la cui popolazione ammonta a circa 1.700 abitanti, il sistema integrato dei controlli interni dell'ente è articolato nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, che ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione, che ha lo scopo di verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati nonché tra obiettivi e azioni realizzate;

c) controllo sugli equilibri finanziari, che ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, gestione residui e per la gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, laddove applicabile.

4. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di organizzazione interna adottati dall'Ente:

a) ciclo di gestione della performance di cui al vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

b) sistema di valutazione della performance del personale dipendente;

c) regolamento di contabilità vigente;

d) regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione della performance vigente.



Art. 3 - Soggetti dei controlli interni

1. I soggetti preposti al sistema dei controlli interni sono:

a) Il Segretario Comunale;

b) Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

c) I Responsabili dei Servizi;

d) Il Revisore dei conti;

e) L'Organismo interno di Valutazione.

2. Le specifiche ed ulteriori attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono espressamente definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli interni applicabili agli enti locali.

3. Gli eventuali consulenti o esperti esterni, cui siano conferiti appositi incarichi individuali a supporto degli organismi di controllo e valutazione, soggiacciono alle medesime cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti, di cui all'art. 236 del t.u. enti locali n. 267/2000

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme del Titolo III e del Titolo V del presente regolamento, che disciplinano il controllo di gestione ed il controllo degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, comma 2, e dell'articolo 196, comma 1, del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo preventivo si svolge nella fase di formazione dell'atto che va dall'iniziativa alla fase integrativa dell'efficacia e si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo successivo si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, con la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa e all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso il rilascio del *parere* di regolarità tecnica attestante la legittimità regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.
3. Il *parere* di regolarità tecnica è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere espressamente indicata per iscritto una idonea motivazione.
4. Il *parere* di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
5. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dell'atto stesso con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile.

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL attestante la regolarità contabile dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, nell'esercizio in corso e/o in quelli successivi, il Responsabile del servizio finanziario deve esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Responsabile del servizio finanziario ne rilascia attestazione.
3. Il *parere* di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere espressamente indicata per iscritto una idonea motivazione.
4. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
5. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro provvedimento che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 del TUEL, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.
6. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 – Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio, o comunque in caso di assenza dei soggetti di cui al comma precedente, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.

Articolo 9 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri

espressi.

2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile rilasciati devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione, specificando le ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione dell'organo collegiale.

Articolo 10 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile – principi generali ed obiettivi.

2 Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è improntato ai seguenti principi:

- *indipendenza*: colui che esercita il controllo deve essere indipendente e terzo rispetto all'atto ed alle attività controllate;
- *imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo deve essere esercitato sugli atti ed attività di tutte le Aree in cui è articolata l'organizzazione interna dell'Ente, secondo regole chiare, condivise e predeterminate;
- *tempestività*: l'attività di controllo avviene in un lasso di tempo relativamente vicino all'adozione dell'atto, al fine di consentire adeguate ed efficaci azioni correttive;
- *condivisione*: il modello cui è ispirato il sistema di controlli integrati viene condiviso e valutato dai dipendenti come un momento di sintesi, raccordo e di collaborazione;
- *standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione e predeterminazione degli standards utilizzati per verificare la rispondenza di un atto alla normativa vigente.

2. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
- il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
- la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
- il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
- lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

Articolo 11 – Caratteri generali ed organizzazione

1 Il controllo successivo sugli atti del comune è di tipo interno e viene esercitato a campione.

2 Il nucleo di controllo è un personale ed è costituito dal Segretario Comunale. Il Segretario comunale, per il controllo di atti che richiedono competenze tecniche specifiche, può avvalersi, nella fase istruttoria, della collaborazione di dipendenti comunali in possesso di adeguata qualifica ed appartenenti ad un'area funzionale diversa e distinta da quella che ha adottato l'atto.

3 Qualora al segretario comunale siano stati assegnati, ai sensi delle vigenti disposizioni del TUEL, funzioni gestionali, e/o la responsabilità di alcuni servizi, il controllo sugli atti dallo stesso adottati viene esercitato da altro Segretario comunale, individuato dal Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e comunque senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

4 Al termine del controllo di ciascun atto verrà redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, di cui al successivo art.12, che sarà allegata alle risultanze.

Articolo 12 – Oggetto e modalità di esercizio del controllo successivo.

1 Costituiscono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile gli atti amministrativi di seguito elencati in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- Determinazioni di impegno di spesa;
- Determinazioni a contrattare;
- ordinativi in economia;
- Contratti;
- Accertamenti in entrata;
- Liquidazioni;
- Ordinanze;
- Decreti;
- Provvedimenti autorizzatori e/o concessori;

2 Il Segretario comunale svolge il controllo successivo con cadenza trimestrale e mediante tecniche di campionamento che consentano di verificare almeno il 10% degli atti complessivamente adottati da ciascuna Area in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente. Per selezionare il campione di atti da sottoporre a controllo il Segretario si avvale dell'ausilio di programmi informatici che consentano un'estrazione casuale degli atti fino a quel momento prodotti da ciascuna Area (ad es. mediante utilizzo della funzione "random" del programma Excel). Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

3 L'esame può essere esteso, su iniziativa del Segretario, anche agli atti endoprocedimentali. In tal caso gli uffici dovranno produrre la documentazione eventualmente richiesta nei termini assegnati.

4 Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati a standards predefiniti di riferimento.

5 Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

6 Rispetto delle leggi e delle disposizioni normative (Presenza degli elementi costitutivi dell'atto che indicano la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto, dei presupposti di legittimità, della competenza dell'organo procedente, della motivazione e della sua completezza, etc.);

7 Rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell'Ente (Statuto, Regolamenti, direttive interne, atti di indirizzo e programmi di governo dell'Ente, coerenza con gli atti di programmazione, PEG/PDO, etc.);

8 Correttezza e regolarità delle procedure osservate, rispetto dei tempi, correttezza formale del provvedimento emesso (indicazione degli atti presupposti, indicazione dei nulla osta, pareri, assensi espressi da altro organi o enti o acquisiti in Conferenza dei servizi, indicazione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati, etc.).

9 Con specifico atto il Segretario comunale può individuare ulteriori modalità operative relative all'attività di controllo ed ulteriori standards di riferimento.

10 In tal caso le nuove modalità operative ed i nuovi standards di valutazione possono essere utilizzati solo dopo che gli stessi sono stati resi noti a tutti gli operatori.

Articolo 13 – Esito dell'attività di controllo successivo

1. Le schede elaborate sui controlli esercitati trimiestralmente sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale dalle quali risulti:

- Il numero degli atti esaminati;
- I rilievi sollevati ed il loro esito;
- Eventuali osservazioni presentate dai singoli responsabili.
- Analisi riepilogative.
- Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione di cui al comma 1, ai Responsabili dei Servizi ed, altresì, alla Giunta comunale, al Consiglio Comunale per mezzo del Suo Presidente, all'organo di revisione e all'organismo interno di valutazione affinché ne tenga conto in sede di valutazione.
- La segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate viene fatta subito al competente

Responsabile e deve essere data indicazione delle azioni correttive da adottare.

- Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da configurare condotte rilevanti sul piano della responsabilità erariale e/o penale, trasmette la relazione alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Nei casi di cui al presente comma il Segretario avvia d'ufficio il procedimento disciplinare per l'accertamento della relativa responsabilità.
- Nella prima seduta utile successiva del Consiglio comunale, la relazione del Segretario è iscritta all'ordine del giorno affinché l'assemblea ne prenda atto.

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 14 – Definizione

- Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
 - Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.
 - La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento dell'attività amministrativa che ha la funzione di orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di eventuali disfunzioni dell'azione dell'Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati:
 - 1 il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - 2 l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - 3 il grado di economicità dei fattori produttivi.
4. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le

parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.

Articolo 15 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione è una forma di controllo a supporto del vertice politico e dei Responsabili di Servizio ed ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, assegnati a ciascun Responsabile di Servizio.

Articolo 16 – Struttura operativa

- 1 Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
- 2 Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, il personale dell'area finanziaria svolge le attività relative al controllo di gestione, ed in particolare:
 - 3 l'attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni indicatori di efficacia, efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi;
 - 4 l'attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo;
 - 5 la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo.

Articolo 17 – Fasi e modalità operative del controllo di gestione

- 1 Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio finanziario e, conseguentemente, assume quale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica; devono, inoltre, essere coerenti e collegati al contenuto del P.E.G. il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance.
- 2 Il controllo di gestione si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - 3 la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale, del Piano Esecutivo di Gestione, come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree funzionali dell'Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;

- 4 la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità;
- 5 la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.E.G., al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun servizio;
- 6 la fase di elaborazione di, quantomeno, un referto riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi e centri di costo nel corso dell'esercizio, di norma predisposto in occasione delle verifiche intermedie, previste dal vigente sistema di valutazione della performance del personale dipendente, da parte dell'organismo indipendente di valutazione della performance e, in ogni caso, prima della verifica consigliare circa lo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del TUEL;
- 7 la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere;
- 8 la fase di accertamento, al termine dell'esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto;

3. Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'Ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell'acquisizione, da parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari responsabili di area organizzativa; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera d), viene trasmesso ai responsabili di servizio, all'organismo indipendente di valutazione della performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza.

4 Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 18 – Coordinamento con la normativa interna

1 Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità; i successivi articoli 18, 19 20 e 21 del presente regolamento integrano, in forma espressa, il vigente regolamento

di contabilità ove vengono inseriti quali articoli bis e ter.

Articolo 19 – Direzione e coordinamento

1 Il Responsabile dell'area economico finanziaria, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale dell'area finanziaria che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.

2 Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3 Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta ed i responsabili di area.

Articolo 20 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è volto monitorare il permanere degli equilibri sia della gestione di competenza che della gestione dei residui indicati qui di seguito a titolo meramente esemplificativo:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri-obiettivo del patto di stabilità interno, se applicabile.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta anche la valutazione ed l'analisi delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio dell'ente derivanti dall'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 21 – Fasi e modalità operative del controllo sugli equilibri finanziari

1 Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

2 Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del servizio finanziario. Con cadenza trimestrale, il Responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale che descriva le attività svolte ed in particolare dove attestati:

3 l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;

4 l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;

5 l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

6 Il verbale è trasmesso senza indugio all'organo di revisione ed asseverato dallo stesso.

3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 2.

4. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale di cui al comma 2 del presente articolo, previo asseveramento dell'organo di revisione, è trasmesso al Segretario comunale, ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 22 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri-obiettivo del patto di stabilità, se applicabile, il Responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL, accompagnando le stesse con indicazioni circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e con la proposta degli interventi correttivi possibili e necessari.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 23 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario comunale copia del presente regolamento è inviata alla Prefettura di Livorno ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.

Articolo 24 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1 . Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2 . L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3 . Ai fini della totale accessibilità il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel qual caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.